

Istituto Comprensivo Statale "Falcomatà-Archi"

PLESSI SEC. I GRADO: Ibico/Pirandello - Klearchos – PRIMARIA: S. Caterina - S. Brunello - Archi Cep - INFANZIA: S. Caterina - Archi

Via Montello n.7 – S. Caterina, Tel 0965 48679

e-mail: rcic80500x@istruzione.it - pec: rcic80500x@pec.istruzione.it - Sito web: <http://www.icfalcomatarchi.edu.it>

C.F: 92081760800 - C.M.: RCIC80500X

VERBALE PROPOSTA CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

Il giorno 6 del mese di Dicembre dell'anno 2023 alle ore 15:30 nei locali dell'Ufficio di presidenza presso il plesso scolastico di scuola Primaria S. Caterina si è riunita la RSU dell'I.C. Falcomatà – Archi ed il Dirigente Scolastico, dott.ssa Serafina Corrado, giusta convocazione prot. n. 9925 del 01/12/2023 per discutere il seguente O.d.G.:

1. Proposta contratto integrativo d'Istituto a.s. 2023/24

Il D.S. dà atto di aver provveduto alla convocazione di tutte le RSU e delle OOSS, si prende, quindi, atto delle presenze: Dirigente Scolastico, Dott.ssa Serafina Corrado; la RSU dell'I.C. Musolino Rossana, Veronese Simone, Zirilli Carmela Stefania ed i rappresentanti per la CISL Autelitano Angelo e Moio Giuseppe.

La RSU Zirilli Carmela Stefania funge da segretario verbalizzante.

In merito al punto in questione, il Dirigente sottopone ai presenti l'ipotesi di contrattazione in bozza spiegando che la stessa è coerente con i criteri definiti in seno agli Organi collegiali, richiamati nel POF a. s. 2023/24 deliberato nell'ambito del C.D.D. del 13/11/2023 e del C.D.I. del 16/11/2023 con i criteri definiti in seno ad apposite assemblee con il personale Ata. Per quel che concerne il FIS venga suddiviso nella misura del 80% per il personale docente e 20% per il personale ATA Per quel che concerne il fondo l'utilizzo del "bonus docenti" si conviene che lo stesso, non prevedendo più il vincolo di destinazione, confluisca nel fondo e venga suddiviso nella misura del 85% per il personale docente e 15% per il personale ATA. In pratica le somme relative al bonus docenti confluiscono nel fondo di istituto e sono definalizzate e restano nella disponibilità delle scelte della contrattazione di Istituto che deve comunque seguire la indicazioni del contratto nazionale e del Contratto integrativo nazionale. Pertanto tali fondi, non sono dovuti per remunerare i DSGA e non sono finalizzati al riconoscimento della valorizzazione della funzione docente. In questo modo, vengono meno anche le competenze del Comitato di valutazione a differenza di quanto era stato stabilito dalla Legge 107/2015 che aveva appunto introdotto il Bonus per la valorizzazione del merito, attribuito annualmente dal Dirigente Scolastico sulla base dei criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti. Dopo ampio ed esaustivo confronto, le Organizzazioni Sindacali, ritenendo l'ipotesi di contrattazione proposta dal Dirigente, nella parte giuridica ed economica, trasparente ed in sintonia con i diritti dei lavoratori dell'Istituto Comprensivo "Falcomatà-Archi" siglano la Proposta del contratto integrativo d'Istituto relativo all'a.s. 2023/24. Il prospetto siglato dalle parte pubblica e sindacale, si allega al presente verbale, diventandone parte integrante. Non essendoci null'altro da aggiungere i lavori si chiudono alle ore 17.00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

PER LA PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Serafina Corrado

PER LE RSU D'ISTITUTO

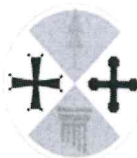
Musolino Rossana CISL

Veronese Simone UIL

Zirilli Carmela Stefania SNALS

Angelo Autelitano CISL

Giuseppe Moio CISL



Istituto Comprensivo Statale "Falcomatà-Archi"

PLESSI SEC. I GRADO: Ibico/Pirandello - Klearchos – **PRIMARIA:** S. Caterina - S. Brunello - Archi Cep - **INFANZIA:** S. Caterina - Archi

Via Montello n.7 – S. Caterina, **Tel 0965 48679**

e-mail: rcic80500x@istruzione.it - pec: rcic80500x@pec.istruzione.it - Sito web: <http://www.icfalcomatarchi.edu.it>

C.F: 92081760800 - C.M.: RCIC80500X

PROPOSTA CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

(art. 22 C.C.N.L. Scuola 2018)

ANNO SCOLASTICO 2023-2024

INDICE

PREMESSA

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

- ART.1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA E DURATA
- ART. 2 - PROCEDURA DI RAFFREDDAMENTO E DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA
- ART 3 - FINALITA'
- ART. 4 - STRUMENTI
- ART. 5 – INFORMAZIONE
- ART. 6 - CONFRONTO
- ART. 7 - MATERIE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
- ART. 8 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
- ART. 9 PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE
- ART.10 NORME DI SALVAGUARDIA
- ART. 11- BACHECA E DOCUMENTAZIONE
- ART. 12 - UTILIZZO DEI LOCALI E ASSEMBLEE
- ART. 13 - DIRITTO D'ACCESSO AGLI ATTI
- ART.14 - CALENDARIO DEGLI INCONTRI
- ART. 15 - DIRITTO DI SCIOPERO
- ART. 16 – ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

CAPO II –MODALITA' DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE IN RELAZIONE AL P.O.F.

- ART 17- ORARIO DI LAVORO
- ART. 18 - PERMESSI BREVI
- ART.19 – PERMESSI RETRIBUITI
- ART.20 - PERMESSI PER PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE DI FORMAZIONE
- ART.21 - FERIE E FESTIVITÀ SOPPRESSE
- ART. 22 - ORARIO DI SERVIZIO DEL PERSONALE DOCENTE
- ART. 23- SOSTITUZIONE DEI DOCENTI ASSENTI
- ART. 24 – CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELL'ORARIO
- ART. 25 - PART TIME DOCENTI A TEMPO DETERMINATO

PARTE SPECIALE RISERVATA AL PERSONALE ATA - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DEL PERSONALE ATA

- ART. 26 - RIUNIONE PROGRAMMATICA D'INIZIO ANNO
- ART. 27 - INFORMAZIONE PREVENTIVA
- ART. 28 - ATTUAZIONE DELL'ACCORDO
- ART. 29 - CRITERI E MODALITA' D'ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO
- ART. 30 - ORARIO FLESSIBILE
- ART. 31 - ORARIO DI LAVORO

ART.32 -CHIUSURA PREFESTIVA

ART. 33 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AI REPARTI

ART.34 - PERMESSI BREVI

ART 35 - RITARDI

ART.36 - PERMESSI PER PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE DI AGGIORNAMENTO

ART.37 - FERIE E FESTIVITÀ SOPPRESSE

ART. 38 - ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE A.T.A

ART.39 - MODIFICA ARTICOLAZIONE SETTIMANALE DEL SERVIZIO

ART.40 - DEFINIZIONE DEI TURNI ED ORARI (CONFORME AL PIANO DEI SERVIZI ALLEGATO)

ART. 41 - CRITERI DI SOSTITUZIONE DEL D.S.G.A.

CAPO III – SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

ART. 42 - NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

ART. 43 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

ART. 44 - IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

ART. 45 - DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI

ART.46- SORVEGLIANZA SANITARIA

ART. 47 - RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI

ART.48 - RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI PROPRIETARI

ART.49 - ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE E INFORMAZIONE

ART.50 - PREVENZIONE INCENDI E PROTEZIONE CONTRO RISCHI PARTICOLARI

ART. 51 - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

CAPO IV – RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE NEL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DELLE FINALITÀ' DEFINITI A LIVELLO NAZIONALE CON IL PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE DEI DOCENTI (ART. 22 C. 4 LETT. C7 CCNL SCUOLA 2018)

ART. 52 – LA PIANIFICAZIONE DELLA FORMAZIONE D'ISTITUTO

CAPO V – RIFLESSI SULLA QUALITÀ' DEL LAVORO E SULLA PROFESSIONALITÀ' DELLA INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E DEI PROCESSI DI INFORMATIZZAZIONE INERENTI SERVIZI AMMINISTRATIVI E A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ' SCOLASTICA (ART. 22 C. 4 LETT. C9 CCNL SCUOLA 2018)

ART. 53 - UTILIZZO STRUMENTI ELETTRONICI

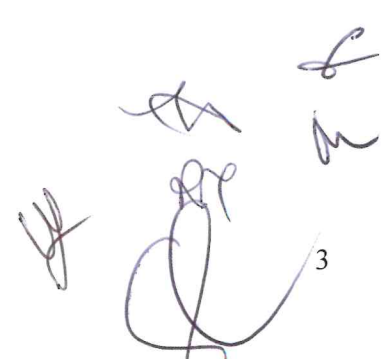
ART. 54 - TECNOLOGIE NELLE ATTIVITÀ' DI INSEGNAMENTO

CAPO VI - CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO RELATIVO ALLE MODALITÀ' E CRITERI DI GESTIONE DEL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA CRITERI DI GESTIONE DEL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

ART. 2 - DECORRENZA E DURATA

ART. 3 - RISORSE



Handwritten signatures and a large circular stamp in the bottom right corner.

- ART. 4 - ATTIVITÀ FINALIZZATE (MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA)
ART. 5 - CRITERI PER LA SUDDIVISIONE DEL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA
ART. 6 - FINALIZZAZIONE DELLE RISORSE DEL FIS
ART. 7- STANZIAMENTI
ART. 8 - DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE DESTINATE AL PERSONALE DOCENTE E ATA
ART. 9 - DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE DESTINATE AL PERSONALE DOCENTE
ART.10-PROGETTI EXTRACURRICULARI – AMPLIAMENTO DELL' OFFERTA FORMATIVA
ART. 11 -COSTITUZIONE DEL FONDO DI RISERVA
ART. 12 - DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE DESTINATE AL PERSONALE ATA
ART. 13 - FUNZIONI STRUMENTALI A.S. 2023/24 (ART 33 CCNL 2006)
ART. 14 -PROGETTI AREE A RISCHIO ED A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO (ART.9 CCNL)
ART. 15- QUANTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGGIUNTIVE PER IL PERSONALE ATA
ART 16- RIPARTIZIONE INCARICHI SPECIFICI A.S. 2023/24
ART 17 - COMPENSI FORFETTARI, ORARI E RIDUZIONI PER ASSENZE
ART. 18 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
ART. 19 – CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E DETERMINAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DOCENTI E ATA PER ATTIVITÀ FINANZIATE DA SOGGETTI PUBBLICI, UNIONE EUROPEA(PNRR/PN) O SOGGETTI PRIVATI

NORME TRANSITORIE E FINALI

- ART. 1 - VERIFICA DELL'ACCORDO
ART. 2 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
ART. 3 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA
ART. 4 – CONTROVERSIE
ART. 5 – TERMINI DI PAGAMENTO
ART. 6 - NORME GENERALI DI RINVIO

IPOTESI CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

A.S. 2023 - 2024

Nel giorno 06 dicembre 2023 alle ore 15:30 presso l'Istituto Comprensivo Falcomatà-Archi di Reggio Calabria, in sede di negoziazione integrativa ai sensi dell'art.6 del CCNL 2006/2009 a completamento e conclusione della trattativa iniziata con le RSU d'Istituto,

TRA LE DELEGAZIONI TRATTANTI, RAPPRESENTATE,

PER LA PARTE PUBBLICA: Dirigente Scolastico dott.ssa Serafina Corrado

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI, dalle RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE dell'istituto: ins. Musolino Rossana (CISL SCUOLA), ins. Veronese Simone (UIL), ass. amm.v.o Zirilli Carmela Stefania (SNALS)

Sono presenti i seguenti rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del CCNL:

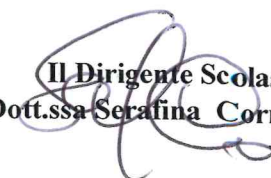
Angelo Autelitano e Giuseppe Moio per la CISL SCUOLA.

Assenti le restanti rappresentanti Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del CCNL, regolarmente invitati.

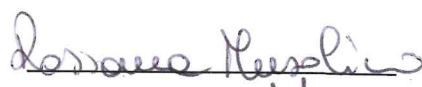
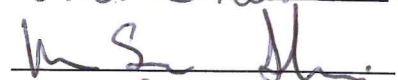
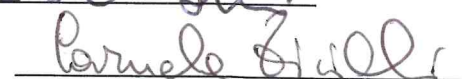
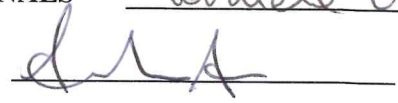
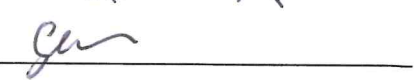
VIENE STIPULATO

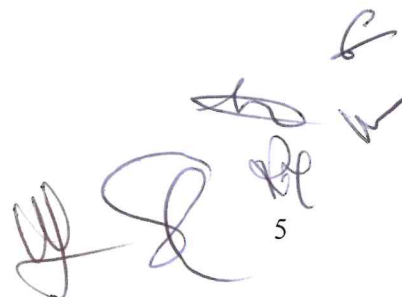
La seguente ipotesi di Contratto integrativo dell'Istituzione Scolastica. per la disciplina delle relazioni sindacali di cui all'art. 22, co.4, lett c) del CCNL 19/4/2018. comprensivo degli allegati elencati per le materie e con modalità previste dal citato CCNL sopra richiamato. Il presente contratto, sarà inviato ai Revisori dei conti, corredato della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere.

PER LA PARTE PUBBLICA


Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Serafina Corrado

PER LE RSU D'ISTITUTO

Musolino Rossana	CISL	
Veronese Simone	UIL	
Zirilli Carmela Stefania	SNALS	
Angelo Autelitano	CISL	
Giuseppe Moio	CISL	


5

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI

La legge 20 maggio 1970 n. 300 e s.m.i., sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori e dell'attività sindacale;
L'art 45 c.4 del D.lgs n. 29/93 che consente l'attivazione di autonomi livelli di contrattazione in seno alle Pubbliche Amministrazioni nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione;
L'art. 25 bis commi 1 e 2 del dlsg 29/93 che attribuisce la Dirigenza Scolastica ai Capi d'Istituto e la titolarità delle relazioni sindacali in seno all'istituzione scolastica;
L'Accordo Collettivo Quadro del 07/08/1998 sulla costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.);
Il Regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche approvato con Dlgs n. 129 del 12/08/2018
Il CCNL Scuola 2006/2009 sottoscritto il 29/11/2007;
La Circolare n. 7 del 13 Maggio 2010 avente ad oggetto "Contrattazione Integrativa Indirizzi applicativi del Dlgs 27 ottobre 2009, n 150;
Gli articoli 1322 1323 del Codice Civile in materia di tutela di autonomia contrattuale sotto l'aspetto giuridico e di norme regolatrici dei contratti;
la sequenza contrattuale per il personale ATA prevista dall'art 62 del CCNL del 29/11/2009 comparto scuola del 25/06/2008;
il Piano delle attività del personale ATA adottato dal D.S.;
l'art 22 del CCNL scuola 2018;
l'intesa firmata tra l'Aran e i Sindacati;

PREMESSO che il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell'amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività e che le parti contraenti si impegnano reciprocamente al rispetto della correttezza e della trasparenza nei comportamenti;

RITENUTO che nell'Istituto possano e debbano essere conseguiti risultati di qualità, efficacia e efficienza nell'erogazione del servizio attraverso un'organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali, definite nei piani delle attività predisposti dal dirigente scolastico e dal direttore dei servizi generali e amministrativi in coerenza con quanto stabilito nel piano dell'offerta formativa;

CONSIDERATO che l'oggetto della contrattazione integrativa d'istituto è definito dal CCNL vigente al momento della trattativa.

propone la seguente ipotesi di contratto integrativo d'istituto

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto è sottoscritto sulla base di quanto previsto all'art 7 del CCNL del 19/04/2018

- si applica al personale docente e ATA, a tempo indeterminato e determinato in servizio presso l'istituzione scolastica Falcomatà Archi.
- ha validità per l'a.s. 2023/2024 fino al 31/08/2024, per quanto attiene alla parte economica, e, per la parte normativa, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo di scuola. Il presente contratto sarà visionabile presso gli uffici amministrativi ed è esposto in via permanente all'Albo sindacale, nonché pubblicato sul sito internet della Scuola.

ART. 2 - PROCEDURA DI RAFFREDDAMENTO E DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA

1. Qualora dovessero insorgere controversie sull'interpretazione e/o applicazione del presente contratto, su richiesta di uno o più firmatari dello stesso, il Dirigente Scolastico entro 5 giorni convoca le parti per interpretare la parte del contratto in discussione.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro venti giorni.
3. Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.
4. Nei primi 30 giorni del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali e si impegnano a raggiungere l'accordo. Analogamente, le parti non assumono iniziative unilaterali durante il periodo del confronto sulle materie oggetto delle stesse.

ART. 3 - FINALITA'

Modelli relazionali

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità e delle rappresentanze sindacali, è strutturato in modo coerente con l'obiettivo di temperare l'interesse dei dipendenti, il miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di migliorare e mantenere elevate la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività e dei servizi istituzionali.
2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione dei conflitti, in grado di favorire la collaborazione, per il perseguimento delle finalità individuate dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro.
3. Le parti si rapportano sulla base dei seguenti modelli relazionali:
 - a) Informazione;
 - b) Contrattazione integrativa d'istituto;
 - c) Confronto;
 - d) Conciliazione.
4. Le materie oggetto dei diversi modelli sopra indicati sono quelle specificate nell'art. 22 del CCNL 19/4/2018.

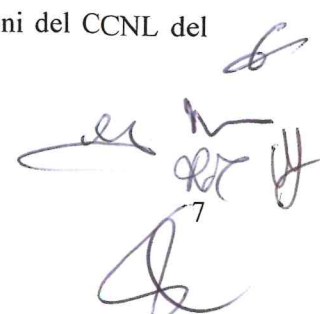
ART. 4 - STRUMENTI

I modelli relazionali si realizzano attraverso i seguenti strumenti:

- a) Informazione preventiva e/o successiva, a seconda della natura della materia: attraverso specifici incontri ed esibizione della relativa documentazione;
- b) Confronto: attraverso un dialogo approfondito sulle materie oggetto del confronto al fine di consentire alle organizzazioni sindacali di partecipare costruttivamente alla definizione delle azioni che l'amministrazione intende intraprendere;
- c) Contrattazione integrativa d'istituto: attraverso la sottoscrizione dei contratti aventi per oggetto le materie di cui all'art.22 del CCNL 2018;
- d) Conciliazione: attraverso clausole di raffreddamento e tentativi di risoluzione bonaria delle controversie.

ART. 5 – INFORMAZIONE

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a) tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - b) tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);



- c) la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - d) i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.
4. L'amministrazione si attiene, per quanto riguarda l'informazione ai sindacati, alle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico" emesse dal Garante della Privacy il 14 giugno 2007.
5. L'informazione è fornita in appositi incontri, da concordare tra le parti.

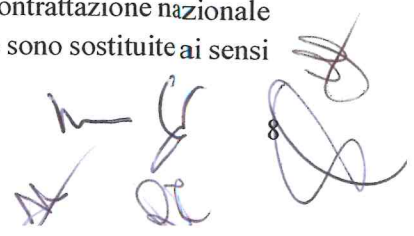
ART. 6 - CONFRONTO

MODALITA' E TERMINI PER AVVIARE IL CONFRONTO

1. Ai sensi dell'art. 6 del CCNL del comparto Istruzione e ricerca 2016-2018, il confronto si avvia sulle seguenti materie (art. 22 c. 8 lett. b CCNL 2016-2018):
- a) articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto;
 - b) criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA;
 - c) criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - d) promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out.
2. Il confronto può essere richiesto entro 5 giorni dall'informazione e, ai sensi dell'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, si configura quale modalità per instaurare un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione e che è finalizzato a consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare. In tale sede il dirigente scolastico invita la parte sindacale a esprimere le proprie valutazioni circa le materie interessate a tale tipologia di relazione. A conclusione le parti potrebbero dichiarare di voler esprimere ulteriori valutazioni decidendo di proseguire il confronto in successive sedute. In ogni caso il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a 15 giorni. Per ogni incontro le parti stendono e sottoscrivono un verbale, che vale quale sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.

ART. 7 - MATERIE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

1. La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le materie relative alle relazioni sindacali.
2. Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali.
3. La contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche.
4. La contrattazione integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale e assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità del servizio e dell'attività svolta.
5. I contratti integrativi non possono essere in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o disciplinare materie non espressamente delegate a tale livello negoziale.
6. I contratti integrativi non possono comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale dell'istituto.
7. Nei casi di violazione dei limiti dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole difformi sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1139 e 1419, secondo comma, del codice civile.



8. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:

- l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
- i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
- i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

ART. 8 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

1. Le riunioni di contrattazione integrativa sono convocate periodicamente secondo calendari concordati.
2. Le riunioni di contrattazione integrativa sono convocate dal Dirigente, in forma scritta almeno 5 giorni prima del giorno fissato. Alla convocazione deve essere allegato l'ordine del giorno e possibilmente tutti i documenti relativi agli oggetti di discussione.
3. Durante l'intera fase della contrattazione le parti non assumono iniziative unilaterali né azioni dirette sui temi trattati, fatta salva la necessità per l'amministrazione di procedere ad adempimenti di particolare urgenza, previa informazione alle RSU e ai rappresentanti delle OO. SS. ammessi al tavolo negoziale.
4. Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico, tutte le procedure devono concludersi in tempi congrui, al fine di assicurare sia il regolare inizio delle lezioni che la necessaria informazione agli allievi ed alle loro famiglie.
5. Al termine di ogni incontro sarà redatto sintetico verbale.
6. I contratti integrativi stipulati hanno durata triennale e conservano la loro efficacia giuridica ed economica fino alla stipulazione dei successivi contratti integrativi, purché non in contrasto con provvedimenti normativi intervenuti successivamente alla loro sottoscrizione.
7. I contratti integrativi possono essere modificati o integrati con gli accordi eventualmente intervenuti successivamente alla stipula.
8. Le materie che per loro natura richiedano verifiche periodiche sono disciplinate da appositi contratti integrativi aventi durata preferibilmente annuale.
9. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, è effettuato dai revisori dei conti.
10. L'amministrazione provvederà a trasmettere a tale organismo, entro i termini previsti, l'ipotesi di contratto integrativo, unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria. In assenza di rilievi nel termine di 15

h-g 9
HJ

giorni si procede alla sottoscrizione del contratto. In caso di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro 5 giorni.

11. I contratti integrativi, unitamente alla relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, entrambe certificate dai revisori dei conti, saranno pubblicati sul sito web della scuola sezione amministrazione trasparente, adeguatamente pubblicizzati al personale.

12. L'amministrazione provvederà, inoltre, a trasmettere per via telematica all'ARAN e al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale, la relazione tecnica ed illustrativa e l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

13. Le parti definiscono, in sede di contrattazione, le modalità e i tempi di verifica circa l'attuazione dei contratti integrativi stipulati.

ART. 9 PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE

In caso di controversie sull'interpretazione e/o applicazione del contratto, le parti che lo hanno stipulato s'incontreranno, entro cinque giorni dalla richiesta scritta contenente una sintetica descrizione dei fatti, al fine di definire la contesa, previo esperimento di un apposito tentativo di conciliazione interno alla scuola.

ART. 10 NORME DI SALVAGUARDIA

La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.

La contrattazione collettiva integrativa non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica a normativa vigente. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo alla clausola di salvaguardia di cui all'art 48, comma 3 del dlgs 165/2001.

ART. 11 - BACHECA E DOCUMENTAZIONE

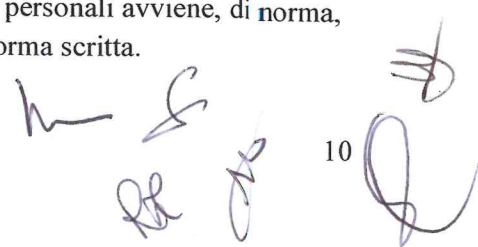
La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale online, situata sul sito web dell'istituzione scolastica e, in subordine, di una bacheca presso il plesso centrale dell'istituto. I soggetti sindacali sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.

ART. 12 - UTILIZZO DEI LOCALI E ASSEMBLEE

La comunicazione interna può avvenire mediante scritti e stampati, sia consegnati dalla RSU *ad personam*, sia messi a disposizione dei lavoratori/lavoratrici interessati/e con affissione pubblica all'Albo ufficiale della RSU. Alla RSU firmataria del presente contratto è consentito l'uso di un'aula dove poter svolgere la propria attività sindacale, o locale adeguato quando esso sia libero da altri usi, per l'eventuale svolgimento di riunioni ed incontri con i/lavoratori/lavoratrici della scuola e previa richiesta da presentare al D.S. di norma almeno cinque giorni prima.

ART. 13 - DIRITTO D'ACCESSO AGLI ATTI

Il Dirigente Scolastico fornisce alla RSU tutta la documentazione relativa agli argomenti in discussione negli incontri almeno tre giorni prima degli incontri medesimi. La RSU ha il diritto d'accesso agli atti della scuola su tutte le materie di cui all'art. 22 co.4, lett c) del CCNL 19/4/2018. L'istituzione si impegna a fornire la documentazione richiesta entro cinque gg. lavorativi dalla presentazione della domanda che deve essere inoltrata in forma scritta al D.S. Tutte le comunicazioni ufficiali tra le parti nella materia di cui al presente accordo, avvengono tramite, lettera scritta, fonogramma, posta elettronica. La RSU e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL scuola 19/04/2018 hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva di cui all'art. 6 dello stesso contratto. Le organizzazioni sindacali, per il tramite dei rappresentanti nominati dalle rispettive segreterie provinciali e/o regionali, su espressa delega scritta degli interessati da acquisire agli atti, hanno diritto di accesso a tutta la documentazione del procedimento che li riguarda. Il rilascio di copia degli atti personali avviene, di norma, entro 5 giorni dalla richiesta. La richiesta di accesso agli atti deve avvenire in forma scritta.



ART. 14 - CALENDARIO DEGLI INCONTRI

1. Tra il dirigente scolastico e la RSU e le OO.SS. viene concordato il seguente calendario di massima per le informazioni sulle materie di cui all'art. 5, comma 4 del CCNL 2018:

a) entro il mese di settembre:

- modalità e criteri di applicazione delle relazioni sindacali;
- criteri di distribuzione del lavoro del personale ATA (incarichi specifici, posizioni economiche);
- adeguamento degli organici del personale;
- assegnazione del personale ai plessi e alle succursali;
- assegnazione dei docenti alle classi e alle attività;
- piano delle attività retribuite con il fondo d'istituto;
- utilizzo delle risorse finanziarie e del personale per progetti, convenzioni ed accordi

b) nel mese di ottobre:

- criteri per la fruizione dei permessi sull'aggiornamento;
- sicurezza nei luoghi di lavoro;

c) da febbraio ad aprile:

proposte di formazione classi e organici di diritto.

2. Gli incontri sono convocati dal Dirigente Scolastico anche su richiesta delle RSU e può partecipare anche il direttore dei servizi generali e amministrativi. In ogni fase degli incontri sono convocati i rappresentanti delle OO.SS. territoriali, rappresentative ai sensi dell'art. 43 del D.L.vo n.165/2001, e al termine è redatto un verbale, sottoscritto dalle parti. Gli incontri possono concludersi con un'intesa oppure con un disaccordo e in tal caso nel relativo verbale devono essere riportate le diverse posizioni.

Trasparenza

Il Dirigente Scolastico e le R.S.U. concordano le modalità di applicazione in materia di semplificazione e trasparenza. L'informazione viene assicurata ai docenti tramite sito e resa per dati aggregati, relativi all'utilizzo dei Fondo d'istituto. Gli atti recanti i nominativi, le attività, gli impegni orari e i relativi compensi, vengono consegnati alle R.S.U., nell'ambito dei diritti all'informazione.

ART. 15 - DIRITTO DI SCIOPERO

I lavoratori che intendono aderire o meno ad uno sciopero, possono darne - volontariamente - non oltre le 48 ore precedenti - preavviso scritto al Dirigente scolastico, senza possibilità di revoca.

Gli insegnanti che non scioperano, nel caso in cui non possono essere garantite le lezioni regolari, si intendono in servizio per monte ore totale pari alle ore di servizio di quel giorno.

In caso di sciopero per il personale docente non sono previsti contingenti minimi che debbano essere in servizio. Sulla base dei dati conoscitivi disponibili il Dirigente scolastico comunicherà alle famiglie tramite gli insegnanti e sito web le modalità di funzionamento o la sospensione dei servizi.

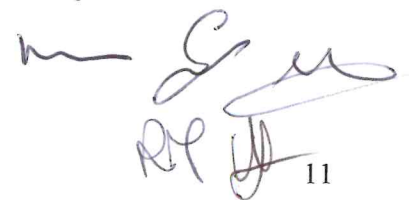
Il diritto di sciopero del personale ATA deve conciliarsi con i servizi minimi e le relative prestazioni indispensabili da garantire, secondo l'art. 2 della legge 146/90. In tale evenienza il DSGA organizzerà il servizio secondo criteri di turnazione.

ART. 16- ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Con riferimento a quanto disciplinato dal D.Lgs. n. 165/2001 in merito a:

- a) riparto di competenze tra la fonte legale e quella negoziale
- b) inderogabilità dei vincoli di legge da parte della contrattazione
- c) attribuzione di competenze esclusive in materia di organizzazione degli uffici e gestione dei rapporti di lavoro,

si fa rinvio alle determinazioni e i criteri da assumere con autonomi provvedimenti dirigenziali.



Handwritten signature and initials in blue ink, likely of the Director of the School.

CAPO II – MODALITA' DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE IN RELAZIONE AL P.O.F.

ART. 17 - ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro è fissato secondo le vigenti norme in 25, 24 e 18 ore settimanali articolate, ove possibile, su cinque giorni. Il personale docente è tenuto all'obbligo della firma e alla presenza nella scuola durante il proprio orario di lezione. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, i docenti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.
2. La calendarizzazione delle attività inerenti alla funzione docente cercherà di non superare le quaranta ore annuali per riunioni di Collegio e quaranta per le altre attività previste dal CCNL. Per i docenti con cattedra incompleta il monte ore impegnato in attività funzionali all'insegnamento è proporzionato alle ore settimanali di lezione.
3. Le riunioni degli organi collegiali non saranno fissate, preferibilmente e possibilmente, di sabato e nei giorni prefestivi.
4. Il ricevimento individuale delle famiglie da parte dei docenti, avrà luogo seguendo la deliberazione assunta dal Collegio Docenti all'inizio dell'anno scolastico.
5. Durante tutti i periodi di interruzione dell'attività didattica (vacanze estive, periodo 1° settembre – inizio delle lezioni, in caso di sospensione delle lezioni nelle proprie classi per viaggi e visite didattiche, ecc.) il personale docente è tenuto a prestare servizio solo nelle attività programmate e deliberate dal Collegio dei docenti ai sensi del CCNL 2006/2009, fatti salvi motivi urgenti e/o straordinari.

ART. 18 - PERMESSI BREVI

Per particolari esigenze personali il dipendente può fruire di permessi brevi, riferiti ad unità oraria, di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, sino ad un massimo di due ore. I permessi dovranno essere recuperati, entro i due mesi lavorativi successivi con priorità data dall'amministrazione alle supplenze, secondo le necessità individuate; non è consentito il recupero del permesso, riferito sempre ad unità oraria, secondo esigenze personali.

ART. 19 - PERMESSI RETRIBUITI

Il personale può usufruire, a domanda, nell'anno scolastico di tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari.

Ai fini della documentazione necessaria è ammessa la dichiarazione personale resa ai sensi della Legge 15/1968, qualora non diversamente documentabile.

I permessi vanno anticipatamente (3/4 giorni) richiesti al dirigente; soltanto in caso di sopraggiunti, improvvisi ed imprevedibili motivi, sarà consentita la fruizione nella stessa giornata della richiesta. **Nelle giornate di servizio che si configurano interfestivi o prefestivi, in caso di un numero rilevante di istanze tali da pregiudicare l'ordinaria attività di vigilanza, il Dirigente si riserva di richiedere al personale la revoca della domanda di assenza.**

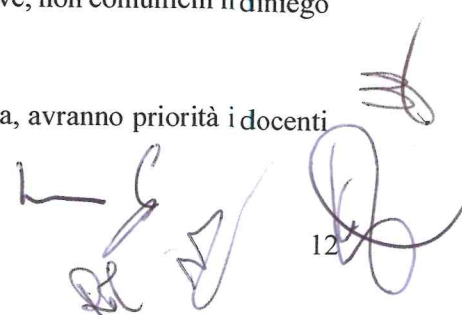
ART. 20 - PERMESSI PER PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE DI FORMAZIONE

Criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento:

I docenti potranno usufruire, nell'anno scolastico, fino ad un massimo di cinque giorni per la partecipazione ad iniziative di aggiornamento riconosciute dall'Amministrazione con l'esonero dal servizio e sostituzione ai sensi della normativa vigente per le supplenze brevi. I permessi sono da chiedere con congruo anticipo (almeno 5 giorni prima) e si intendono concessi se il D.S., entro le 24 ore successive, non comunicò il diniego motivandolo.

Per la concessione di tali permessi verranno utilizzati i seguenti criteri:

- 1) Per i corsi di aggiornamento per i quali occorre una specifica competenza, avranno priorità i docenti della disciplina;
- 2) i docenti tenuti a completare un percorso già avviato;



- 3) il docente che ha contribuito alla realizzazione del corso;
- 4) il docente con affine incarico d'area;
- 5) il docente a tempo indeterminato che non ha mai partecipato ad aggiornamenti specifici per le discipline insegnate.

Relativamente al numero dei partecipanti si rimanda alla specificità del corso ed alla necessità di garantire l'ordinaria attività di servizio.

ART. 21 - FERIE E FESTIVITÀ SOPPRESSE

Le festività soppresse devono essere usufruite durante i periodi di sospensione delle attività didattiche ed a richiesta del dipendente.

Durante la rimanente parte dell'anno è consentita la fruizione di ferie per un periodo non superiore a sei giornate lavorative.

La richiesta di usufruire delle ferie dovrà pervenire di norma, almeno 5 giorni prima dell'inizio del periodo richiesto. L'autorizzazione sarà concessa dal D.S. e rilasciata almeno 1 giorno prima dall'inizio del periodo. Per le ferie estive la richiesta dovrà pervenire entro il mese di giugno e la relativa concessione sarà disposta entro il 30 dello stesso mese.

ART. 22 - ORARIO DI SERVIZIO DEL PERSONALE DOCENTE

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

Durante tutti i periodi di interruzione delle lezioni (vacanze natalizie - pasquali - estive - periodo 1° settembre/inizio lezioni, etc.) il personale docente è tenuto a prestare servizio in tutte quelle attività programmate e deliberate dal Collegio dei docenti.

ART. 23 - SOSTITUZIONE DEI DOCENTI ASSENTI

Alle supplenze brevi obbligatorie sono tenuti, con carattere prioritario, i docenti che:

- Abbiano un orario settimanale inferiore all'orario cattedra, 25, 24 e 18 ore;
- Abbiano fruito di permessi orario;
- Nella propria ora di lezione la classe sia assente per motivi diversi;
- Abbiano formalizzato la disponibilità alla sostituzione dei colleghi assenti mediante ore eccedenti;
- I docenti di sostegno impegnati nella stessa classe;

Nell'ambito della copertura di docenti assenti, sarà data priorità ai docenti della stessa classe e medesima disciplina di insegnamento. L'abbinamento delle classi è previsto solo in casi eccezionali e solo se il numero complessivo degli alunni nelle classi abbinate non superi le 30 unità.

ART. 24 – CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELL'ORARIO

Gli orari personali saranno distribuiti nell'arco di cinque ore giornaliere. Il peso della distribuzione oraria delle classi deve essere il più possibile uniforme; nessun singolo insegnamento può superare le due ore giornaliere; l'orario settimanale di ogni disciplina non può contenere "blocchi" di ore in giorni consecutivi; i docenti che hanno cattedra completa non possono avere meno di due ore di insegnamento giornaliere; i giorni liberi devono essere equamente distribuiti nell'arco della settimana; l'orario dovrà essere funzionale agli obiettivi formulati nel RAV, nel PdM e nel PTOF e, pertanto, non saranno accolti desiderata.

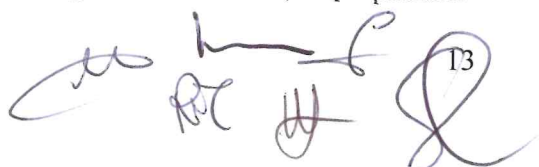
ART. 25 - PART TIME DOCENTI A TEMPO DETERMINATO

Alle convocazioni per l'assegnazione delle supplenze i docenti possono accettare un incarico ad orario intero e poi richiedere al Dirigente Scolastico la trasformazione del rapporto di lavoro in part-time.

Orario di lavoro

L'art. 39 individua anche le modalità di realizzazione del part-time:

- a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);



- b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale);
- c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 6125.

Fermo restando quanto prescritto agli artt. 39 e 58, rispettivamente per il personale docente ed ATA, per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno. Inoltre, l'Amministrazione, ai fini della costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale l'Amministrazione, inoltre, deve tener conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, e, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezione di scuola dell'infanzia, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici, prevedendo, a tal fine, le ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parziale. La richiesta di part-time va formulata al Dirigente Scolastico che, acquisiti tutti i dati necessari per una corretta valutazione del caso, non ha l'obbligo di accoglierla. La trasformazione non avviene in modo automatico e può essere concessa entro 60 giorni dalla domanda. La trasformazione del rapporto di lavoro in part-time è subordinata alla valutazione discrezionale dell'amministrazione interessata che si basa su 3 elementi:

- la capienza dei contingenti fissati dalla contrattazione collettiva in riferimento alle posizioni della dotazione organica;
- l'oggetto dell'attività, di lavoro autonomo o subordinato, che il dipendente intende svolgere a seguito della trasformazione del rapporto;
- l'impatto organizzativo della trasformazione, che può essere negata quando, dall'accoglimento della stessa, deriverebbe un pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente. L'istanza va sicuramente rigettata in caso di pregiudizio alla funzionalità complessiva della scuola.

PARTE SPECIALE RISERVATA AL PERSONALE ATA

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DEL PERSONALE ATA

ART. 26 - RIUNIONE PROGRAMMATICA D'INIZIO ANNO

Contestualmente alla definizione del piano dell'offerta formativa da parte degli organi collegiali e precedentemente al confronto con la R.S.U. e le OO.SS., il Dirigente Scolastico, verificata la presenza di almeno l'80% del personale previsto nei singoli profili e, comunque, non oltre il 30 ottobre, sentito il Direttore dei servizi generali e amministrativi, convoca la riunione programmatica d'inizio anno per conoscere proposte e pareri e la disponibilità del personale in merito a:

- organizzazione e funzionamento dei servizi scolastici;
- criteri per la distribuzione dei carichi di lavoro;
- articolazione dell'orario di lavoro: flessibilità, turnazioni, orario plurisettimanale;
- utilizzazione del personale;
- individuazione delle attività aggiuntive da retribuire con il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa;
- effettuazione delle prestazioni aggiuntive;
- individuazione delle chiusure prefestive della scuola nei periodi d'interruzione delle attività didattiche e criteri per il recupero delle ore non lavorate.

Della riunione viene redatto apposito verbale.

Il direttore dei servizi generali e amministrativi formula la proposta di piano delle attività e la sottopone al Dirigente Scolastico per la formale adozione.

ART. 27 - INFORMAZIONE PREVENTIVA

Per acquisire elementi sulle esigenze di funzionamento dell'istituzione scolastica e prima della data fissata per la contrattazione il Dirigente scolastico, su richiesta, fa pervenire ai rappresentanti della R.S.U. e delle OO.SS. il verbale della riunione programmatica d'inizio anno, con acclusa la proposta di piano delle attività formulata dal direttore dei servizi generali ed amministrativi.



14

Successivamente all'informazione preventiva, ai sensi della normativa contrattuale vigente, ciascuno dei soggetti sindacali può chiedere l'apertura formale del tavolo negoziale.

ART. 28 - ATTUAZIONE DELL'ACCORDO

Il Dirigente scolastico, al termine del confronto con la R.S.U. e le OO.SS.:

- adotta il piano;
- ne dà pubblicità attraverso l'affissione all'albo;
- incarica il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi circa la puntuale attuazione dello stesso.

ART. 29 - CRITERI E MODALITA' D'ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO

L'organizzazione del lavoro articolata su turni potrà essere adottata da parte dell'istituzione scolastica qualora l'orario ordinario non riesca ad assicurare l'effettuazione di determinati servizi legati alle attività pomeridiane, didattiche o d'istituto.

Tenuto conto, altresì, che il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione delle attività, la turnazione potrà essere adottata coinvolgendo, senza eccezioni, tutto il personale di un singolo profilo, a meno che la disponibilità di personale volontario non consenta altrimenti, tenuto anche conto delle professionalità necessarie in ciascun turno.

L'adozione dell'organizzazione del lavoro su turni non esclude il contemporaneo ricorso all'istituto della flessibilità, purché il modello organizzativo risultante garantisca efficienza ed efficacia nell'erogazione del servizio.

ART. 30 - ORARIO FLESSIBILE

Stabilito l'orario di servizio dell'istituzione scolastica, nell'ambito della programmazione iniziale è possibile, previ accordi con il D.S. e D.S.G.A., adottare l'orario flessibile di lavoro giornaliero, che consiste nell'anticipare o posticipare l'entrata e l'uscita.

Potranno essere prese in considerazione eventuali richieste in tal senso, compatibilmente con le necessità dell'istituzione scolastica e delle esigenze prospettate dal restante personale.

I dipendenti che si trovino in particolari situazioni familiari e/o personali, e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio.

ART. 31 - ORARIO DI LAVORO

Al fine di migliorare l'offerta all'utenza e per le esigenze connesse al POF, l'orario di lavoro del personale ATA potrà essere espletato su 6 giornate lavorative per i collaboratori scolastici e su 5 giornate lavorative con 2 pomeriggi lavorativi di apertura pomeridiana al pubblico, per gli assistenti amministrativi, secondo il prospetto deliberato in apposite assemblee con il personale.

ART. 32 - CHIUSURA PREFESTIVA

Nei periodi d'interruzione delle attività didattiche e nel rispetto delle attività programmate dagli organi collegiali è possibile la chiusura della scuola nelle giornate prefestive e interfestive. Tale chiusura, di cui deve essere dato pubblico avviso, è disposta dal Dirigente scolastico quando lo delibera il C.D.I. su richiesta del più del 50% del personale ATA in servizio, per le giornate ricadenti nei mesi di luglio e agosto, interfestivi natalizi e pasquali.

Il personale, se necessario, può recuperare le ore di servizio non prestate con rientri pomeridiani, e può chiedere di conteggiare, a compensazione:

- giornate di ferie o festività soppresse;
- ore di lavoro straordinario non retribuite;
- compensazione con ore aggiuntive già svolte.

Spetta al Direttore dei servizi generali e amministrativi organizzare, in relazione alle esigenze della scuola, il recupero delle ore di lavoro non prestate.



15

ART. 33 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AI REPARTI

In premessa, si specifica che non si terrà conto del personale beneficiario di legge 104/92 in quanto i plessi risultano ricadenti nello stesso comune. Per l'assegnazione si terrà conto:

- delle esigenze di servizio accertate, connesse alle finalità e agli obiettivi di ciascun ordine di scuola;
- delle problematiche ambientali in coerenza con gli obiettivi dell'istituzione scolastica;
- della disponibilità dichiarata dal personale;
- di un'equa distribuzione dei carichi di lavoro;
- della presenza di personale parzialmente certificato inabile;
- della necessità di garantire i servizi ausiliari di vigilanza pre e post.

Salvo motivate esigenze di servizio, tale assegnazione sarà mantenuta per l'intero anno scolastico.

ART. 34 – PERMESSI BREVI

Per particolari esigenze personali, il dipendente può fruire di permessi brevi, di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio. I permessi sono autorizzati dal Dirigente Scolastico, sentito il Direttore dei servizi generali e amministrativi. La mancata concessione deve essere debitamente motivata.

I permessi complessivamente concessi non possono eccedere le 36 ore nel corso dell'intero anno scolastico; gli stessi dovranno essere recuperati entro i due mesi lavorativi successivi in relazione alle esigenze di servizio e, comunque, non potranno protrarsi oltre l'anno scolastico.

ART. 35 - RITARDI

Il ritardo rispetto all'orario d'ingresso al lavoro comporta l'obbligo del recupero entro l'ultimo giorno del mese successivo, secondo le esigenze di servizio.

In caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienza del dipendente, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione, così come previsto dall'art. 52, CCNI 2006/09.

ART. 36 - PERMESSI PER PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE DI AGGIORNAMENTO

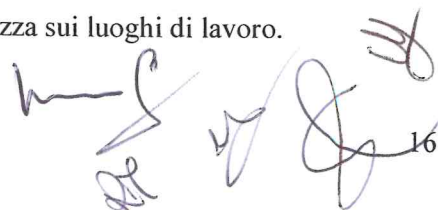
1. Il personale A.T.A., in relazione al funzionamento del servizio, nel limite di 20h annue, può partecipare a iniziative di formazione e di aggiornamento organizzate dall'Amministrazione o svolte dall'Università o da enti accreditati. La partecipazione alle iniziative avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare in relazione al miglioramento delle competenze necessarie allo sviluppo professionale del personale, in coerenza con gli obiettivi del PdM con le innovazioni in atto, secondo le seguenti priorità:

a) Profilo professionale - Assistente amministrativo - Obiettivi prioritari:

- attuazione dei profili professionali, in particolare iniziative connesse con l'introduzione di nuovi adempimenti amministrativi, applicativi informatici, novità normative;
- valorizzazione della professionalità, anche in funzione della mobilità professionale del personale e delle nuove posizioni economiche (art. 50, CCNL);
- iniziative di formazione per figure sensibili in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

b) Profilo professionale - Collaboratore scolastico - Obiettivi prioritari:

- attuazione dei profili professionali, in particolare iniziative connesse con lo sviluppo della professionalità in terra di assistenza agli alunni con disabilità, sicurezza, tutela della privacy, primo soccorso, codice di comportamento, competenze relazionali;
- valorizzazione della professionalità, anche in funzione della mobilità professionale del personale e delle nuove posizioni economiche (art. 50, CCNL);
- iniziative di formazione per figure sensibili in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.



16

2. Qualora il personale ATA venga autorizzato alla partecipazione a iniziative di formazione e di aggiornamento che si svolgono al di fuori dell'orario di servizio, le ore prestate in eccedenza vanno recuperate a domanda secondo le esigenze di funzionamento dell'istituzione scolastica, in periodi, di norma, di sospensione dell'attività didattica.
3. Al rientro in sede il personale ATA esonerato dovrà presentare l'attestato di partecipazione.
4. Ai fini del riconoscimento delle attività di aggiornamento e formazione, la partecipazione, anche se svolta al di fuori dell'orario di servizio, deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico, previo parere del DSGA.
5. Al fine di garantire il regolare funzionamento del servizio, in presenza di più domande avrà priorità:
 - il personale che ha specifica preparazione e continuità di servizio;
 - il personale che deve completare un percorso già iniziato;
 - il personale che ha contribuito alla realizzazione dello stesso;
 - il personale che ha minor numero di anni di servizio.
6. L'attività di formazione dovrà essere finalizzata all'attuazione dei profili professionali e, in caso di personale con continuità di servizio, il numero delle 20 h annue potrà essere incrementato secondo le esigenze istituzionali. In ogni caso il Dirigente, su motivato parere del DSGA, può negare la partecipazione in ore coincidenti con l'orario di servizio al fine di non pregiudicare l'attività ordinaria.

ART. 37 - FERIE E FESTIVITÀ SOPPRESSE

La richiesta di usufruire delle ferie e del recupero di festività soppresse dovrà pervenire, di norma, almeno 5 giorni prima dell'inizio del periodo richiesto. L'autorizzazione, vistata dal D.S.G.A., sarà concessa dal D.S., e rilasciata prima dell'inizio del periodo.

Per le ferie estive la richiesta dovrà pervenire entro il mese di maggio e la relativa concessione sarà disposta entro il mese di giugno per consentire al personale di assumere impegni estivi coincidenti con il periodo della concessione.

Compatibilmente con le esigenze di servizio, è consentito, previo accordo tra colleghi dello stesso Ufficio, lo scambio di periodi di ferie già autorizzati. In mancanza sarà applicato il criterio della turnazione. La comunicazione firmata dai colleghi che scambiano il periodo di ferie, dovrà essere inviata al D.S. e vistata dal D.S.G.A.

ART. 38 - ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE A.T.A.

L'orario di lavoro del personale dovrà:

- tenere conto delle esigenze di servizio della sede centrale e della succursale;
- garantire l'apertura al pubblico degli Uffici per il tempo necessario, anche in orario pomeridiano;
- garantire il supporto al regolare svolgimento delle attività didattiche;
- valorizzare le competenze professionali in relazione alle esigenze di servizio;
- garantire servizio di vigilanza e assistenza pomeridiano per permettere l'espletamento delle progettualità inserite nel POF.

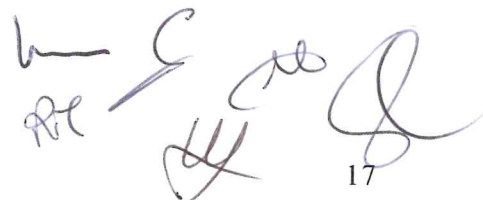
Pertanto, si favoriranno le seguenti tipologie di orario di lavoro:

- a) orario di lavoro flessibile e utilizzo delle ore maturate con i riposi compensativi per facilitare l'espletamento della progettualità extrascolastica;
- b) turnazioni.

Il Dirigente Scolastico, su proposta del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, tenuto conto delle capacità, dell'esperienza e delle attitudini, assegna per ogni anno scolastico le aree amministrative di competenza dei vari operatori.

ART. 39 - MODIFICA ARTICOLAZIONE SETTIMANALE DEL SERVIZIO

È consentito, compatibilmente con le esigenze di servizio, lo scambio di turni / orario di servizio per esigenze personali straordinarie, previo accordo tra colleghi dello stesso Ufficio e fatto salvo il rispetto dell'orario d'obbligo.



ART. 40 - DEFINIZIONE DEI TURNI ED ORARI (CONFORME AL PIANO DEI SERVIZI)

ART. 41 - CRITERI DI SOSTITUZIONE DEL D.S.G.A.

Personale beneficiario della posizione economica di cui all'art. 2 sequenza contrattuale 25/07/08 con relativa posizione ricoperta nella graduatoria provinciale a parità di condizioni.

CAPO III – SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

ART. 42 - NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Il presente contratto integrativo viene predisposto sulla base ed entro i limiti di quanto previsto in materia dalla normativa vigente e, in particolar modo, dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che ha abrogato all'art. 304 il D. L.vo n. 626 del 1994 ed è attuativo dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, e, per le parti non in contrasto e/o richiamate dal D. L.vo n. 242/96, dal D.M. 292/96, dal D.M. 382/98, dal CCNQ 7/5/96 alla legislazione in materia di igiene e sicurezza ed entro quanto stabilito dal CCNL scuola 1995 e successivi.

Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto integrativo, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di riferimento.

Soggetti Tutelati

I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Ad essi sono equiparati tutti gli studenti dell'istituzione scolastica nella quale i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videotermini.

Sono, altresì, da ricomprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative complementare ivi realizzate.

Gli studenti non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica.

Gli studenti sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano d'emergenza.

Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali dell'istituzione scolastica si trovino all'interno di essa nella veste di: ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti corsisti.

ART. 43 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

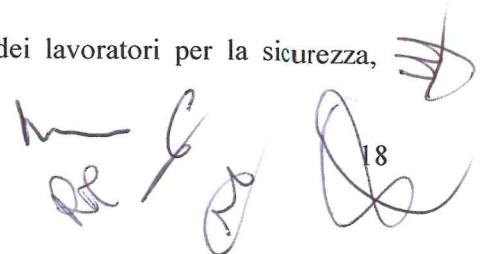
Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza desunti dagli art. 17 e 18 del D.Lgs 81/08 1.

Non delegabili:

- a. la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28
- b. la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (esterno) e del coordinatore (interno) delle attività di cui al D.Lgs 81/08

Delegabili:

- a. adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiatura, videotermini;
- b. designazione del personale incaricato di attuazione delle misure;
- c. pubblicazione, informazione e formazione rivolti a favore degli studenti e del personale scolastico da organizzare compatibilmente con ogni altra attività sia per aggiornamento periodico che per informazione e formazione iniziale dei nuovi assunti;
- d. consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute.



ART. 44 - IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

1. Nell'unità scolastica il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art.50 D.Lgs. 81/08), una o più persone tra i dipendenti, secondo le dimensioni della scuola.
2. I lavoratori designati, docenti o ATA, devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati allo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.

ART. 45 - DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI

1. Il documento di valutazione dei rischi è redatto dal Dirigente Scolastico che può avvalersi della collaborazione di esperti degli enti locali proprietari dell'edificio o di esperti preposti alla tutela e sicurezza dei lavoratori.
2. Il documento viene revisionato annualmente per tener conto delle eventuali variazioni intervenute.

ART.46- SORVEGLIANZA SANITARIA

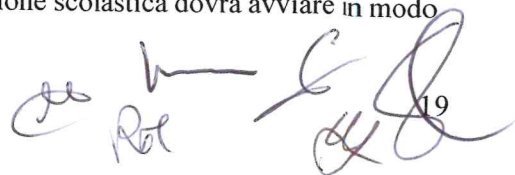
1. I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di cui all'art. 6 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
2. Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute: ad es., l'esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici e biologici elencati nel DPR 303/56, nel D.Lgs 77/92, e nel D.Lgs 81/08 oppure l'uso sistematico di videotermini, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni.
3. L'individuazione del medico che svolge la sorveglianza sanitaria può essere concordata con l'ASL o altra struttura pubblica, in base a convenzione di tipo privatistico e il medico viene individuato tra i medici competenti in Medicina del Lavoro sulla base di elenco fornito dall'Ordine dei Medici della Provincia di Reggio Calabria.

ART. 47 - RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI

1. Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 81/08, il Dirigente Scolastico direttamente o tramite il personale del servizio di prevenzione e protezione, indice almeno una volta all'anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, alla quale partecipano lo stesso dirigente, o un suo rappresentante che la presiede, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente ove previsto, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti il documento sulla sicurezza, l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.
3. La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo.
4. Il Dirigente Scolastico deciderà se accogliere in tutto o in parte, suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi tuttavia la responsabilità di non tener conto degli eventuali rilievi documentati nell'apposito verbale che dovrà essere redatto ad ogni riunione.

ART.48 - RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI PROPRIETARI

1. Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico deve essere rivolta all'ente locale proprietario richiesta formale di adempimento motivandone l'esigenza soprattutto per quanto riguarda la sicurezza.
2. In caso di pericolo grave ed imminente il Dirigente Scolastico adotta i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza ed informa tempestivamente l'ente locale.
3. L'ente locale con tale richiesta formale diventa responsabile ai fini della sicurezza a termini di legge.
4. Con riferimento al recente regolamento di contabilità delle scuole di cui al D.I. 129 del 28/8/2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16/11/2018, L'Amministrazione scolastica dovrà avviare in modo

 19

preciso e attento relazioni con l'Ente proprietario, tenuto per legge agli interventi di manutenzione degli edifici scolastici.

ART.49 - ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE E INFORMAZIONE

1. Nei limiti delle risorse disponibili debbono essere realizzate attività di informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei dipendenti e, ove necessario, degli studenti.

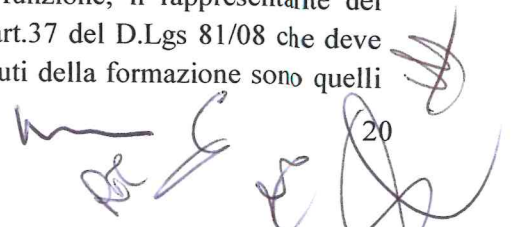
2. I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08 . **I corsi sulla sicurezza** negli ambienti di lavoro, rivolti a tutto il personale scolastico è **un obbligo di legge che deve essere garantito a tutti i lavoratori**. Tale obbligo è normato **all'art.18 comma 1, lettera l) del d.lgs.81./2008**. In tale norma è scritto che "i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono adempiere agli obblighi d'informazione ai lavoratori e loro rappresentanti (**art.37 del d.lgs. 81/2008**), formazione e addestramento dirette ai lavoratori (**art.36 del d.lgs. 81/2008**).I lavoratori della scuola, pertanto, sono **obbligati a partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro, ai sensi dell'art.20 comma 2 lettera h) del d.lgs. 81/2008**. Il docente che ha svolto il corso di 12 ore sulla sicurezza, può autocertificare lo svolgimento del corso e svolgere solo gli aggiornamenti, evitando di dovere nuovamente svolgere il corso per intero. Ricordiamo che l'autocertificazione prevista dal DPR 445/2000, sostituisce la produzione di certificati nei rapporti con la pubblica amministrazione, con i gestori di servizi pubblici e con i privati che vi consentono. La mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce, **per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d'ufficio**.

ART.50 - PREVENZIONE INCENDI E PROTEZIONE CONTRO RISCHI PARTICOLARI

A questa Istituzione scolastica si applica la normativa sulla prevenzione incendi e sulla protezione da agenti chimico - fisico - biologici particolari prevista dal DPR 29/7/82, n. 577; D. Lgs 15/8/71, n. 277, D.M. Interno 26/8/82; DPR 12/1/98, n.37; D.M. Interno 10/3/98; D.M. Interno 4/5/98; C.M. Interno 5/5/98, n. 9.

ART. 51 - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

1. Nell'unità scolastica viene designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
2. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, disciplinate dagli art. 47 e segg. del D.Lgs 81/08, le parti concordano su quanto segue:
 - A. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al Dirigente Scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione o dal suo sostituto;
 - B. la consultazione da parte del Dirigente Scolastico, prevista dalla normativa vigente, si deve svolgere in modo tempestivo. In occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate. Inoltre, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'istituzione scolastica; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 37 del D.Lgs. 81/08.
 - C. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
 - D. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione ricevuta un uso strettamente connesso alla sua funzione; il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall'art.37 del D.Lgs 81/08 che deve prevedere un programma base minimo di 32 ore (art. 11). I contenuti della formazione sono quelli



20

previsti dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08 con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze;

- E. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;
- F. per l'espletamento dei compiti di cui al D.Lgs. 81/08, i rappresentanti per la sicurezza oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante. Per l'espletamento e gli adempimenti previsti dai punti B); C); D); G); I); ed L) dell'art.50 del D.Lgs. 81/08 il predetto monte ore e l'attività sono considerati tempo di lavoro.

CAPO IV

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE NEL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DELLE FINALITA' DEFINITI A LIVELLO NAZIONALE CON IL PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE DEI DOCENTI (art 22 c. 4 lett C7 CCNL Scuola 2018)

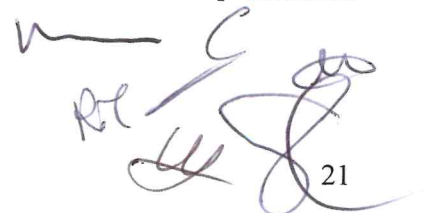
ART. 52 LA PIANIFICAZIONE DELLA FORMAZIONE D'ISTITUTO

1. Ai sensi del c 124 dell'art. 1 della legge 107/2015 la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale, è coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e con i risultati emersi dal piano di miglioramento della scuola ed è fondata sulle priorità indicate nel Piano nazionale di formazione. Il collegio dei docenti definisce annualmente il piano di formazione dei docenti, inserito nel PTOF, Il DSGA definisce il piano di formazione del personale ATA.

Nei limiti delle disponibilità di bilancio sono destinate parte delle risorse finanziarie non vincolate per la formazione su tematiche ritenute di interesse dell'istituzione, previste nel PTOF , pertanto deliberate dal collegio , sono obbligatorie per i soggetti individuati destinatari.

2. In ragione del ruolo strategico assunto dalla formazione per la valorizzazione delle risorse umane, per l'incremento delle competenze in servizio presso l'istituzione scolastica e pertanto per il raggiungimento dei relativi obiettivi, le parti concordano che , laddove la frequenza all'evento formativo non è obbligatoria, dovesse gravare sull'amministrazione con riconoscimenti di natura contrattuali (ore funzionali, corrispettivi economici), nell'impossibilità oggettiva di corrispondere, il personale dovrà manifestare la volontà di aderire al percorso formativo, rinunciando alla richiesta di qualsivoglia onere riflesso, attraverso formale dichiarazione di impegno.

3. **Per quanto attiene la formazione del personale, prevista a valere sulle risorse del PNRR, assegnate alle istituzioni beneficiarie con vincolanti provvedimenti di piano di riparto, il soggetto attuatore, pertanto la scuola, è tenuta ad assicurare il raggiungimento dei target collegati alla specifica linea di investimento. In tale ipotesi, la dirigente , ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti in materia, tenuta a sottoscrivere l'accordo di concessione con l'Unità di Missione , potrà in essere atti e provvedimenti vincolanti nei confronti dei soggetti individuati destinatari degli interventi. A tal fine, a seguito di ricognizione dei bisogni formativi coerenti con le linee di investimento, il personale, su base volontaria, manifesta l'interesse a frequentare i relativi percorsi . La formalizzazione dell'impegno, da parte del personale, risulta vincolante per l'istituzione, a livello amministrativo e patrimoniale, che si concretizza attraverso la sottoscrizione del relativo atto di concessione con l'Unità di missione. Ne consegue che il personale coinvolto è tenuto ad adottare, per l'intera durata dei percorsi, una condotta improntata ai principi contrattuali di correttezza e buona fede che si sostanziano nella solidarietà contrattuale, articolandosi nei due aspetti della lealtà e della salvaguardia degli impegni assunti dall'amministrazione, in quanto garante, per il raggiungimento degli obiettivi assegnati e collegati al target e milestone collegati all'intervento . La rinuncia alla frequenza dei percorsi formativi non è ammissibile, potrà considerarsi accoglibile, esclusivamente, per subentrati e documentati gravi e oggettivi impedimenti imprevedibili. Fatte salve le predette motivazioni, in considerazione dell'eventuale pregiudizio di natura amministrativo-contabile cui il soggetto attuatore potrebbe incorrere a seguito degli obblighi scaturenti dalla sottoscrizione dell'atto di concessione, la rinuncia potrebbe rappresentare fonte di responsabilità per il lavoratore.**



21

CAPO V

RIFLESSI SULLA QUALITA' DEL LAVORO E SULLA PROFESSIONALITA' DELLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E DEI PROCESSI DI INFORMATIZZAZIONE INERENTI SERVIZI AMMINISTRATIVI E A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA (art 22 c. 4 lett C9 CCNL Scuola 2018)

ART. 53 – UTILIZZO STRUMENTI ELETTRONICI

Gli strumenti elettronici sono finalizzati a migliorare la prestazione lavorativa diminuendo lo stress da lavoro e rendere più efficace il servizio scolastico. I docenti utilizzano gli strumenti in dotazione dell'istituzione e durante l'orario scolastico esclusivamente per attività didattiche, di ricerca e studio individuale e/o collettivo. Con queste finalità i docenti creano gruppi di lavoro, quali ad esempio gruppi sociali di informazioni o piattaforme e-learning, finalizzate esclusivamente alla didattica, nessuna comunicazione potrà essere veicolata e non può essere fatto uso diverso e/o personale.

ART. 54- TECNOLOGIE NELLE ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO.

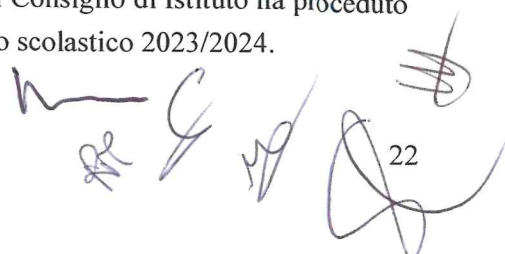
I docenti compilano il registro elettronico personale durante l'orario di servizio ovvero le attività didattiche. Laddove dovessero evidenziarsi disservizi riconducibili a calo di connessione, problematiche di natura tecnica tali da non consentire la compilazione in ogni sua parte del RE personale, lo stesso, previa dichiarazione tempestiva da lasciare agli atti, avrà cura di provvedere all'adempimento tempestivamente. La prescrizione intende rispondere alla necessità di efficientare il servizio scolastico rispetto a tutti i portatori di interesse.

CAPO VI

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO RELATIVO ALLE MODALITA' E CRITERI DI GESTIONE DEL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

CRITERI DI GESTIONE DEL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

- VISTO il C.C.N.I. del 31/08/1999;
- VISTO il C.C.N.L. del 15/3/2001;
- VISTO il C.C.N.L. del 24/7/2003;
- VISTO la CM 1609 del 02/12/2003;
- VISTO il C.C.N.L. Comparto Scuola 2016/2018;
- VISTA la delibera n. 9 del 13/11/2023 con la quale il Collegio dei docenti ha elaborato il Piano dell'Offerta formativa per l'anno scolastico 2023/24
- VISTE le deliberazioni del Collegio Docenti relative all'assegnazione delle competenze e la distribuzione degli incarichi per l'attuazione del Piano dell'Offerta formativa,
- Preso atto della delibera del consiglio d'istituto n. 14 del 16/11/2023 concernente l'individuazione delle figure e criteri da retribuire con il FIS ai sensi dell'art. 88 del CCNL vigente
- VISTA la deliberazione n. 16 del 16/11/2023 con la quale il Consiglio di Istituto ha proceduto all'approvazione del Piano dell'Offerta formativa per l'anno scolastico 2023/2024.



22

- RITENUTO che nell'Istituto debbano essere conseguiti risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione dei servizi attraverso un'organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali, definite nei piani delle attività predisposti dal Dirigente scolastico e dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi in coerenza con quanto stabilito nel Piano dell'Offerta formativa, tra la delegazione di parte pubblica e la R.S.U. si stipula il seguente contratto integrativo di istituto:

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Le norme contenute nel presente contratto si applicano a tutto il personale docente ed ATA in servizio nell'istituto, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che determinato.

ART. 2 - DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e conserva validità fino al 31 Agosto 2024.

ART. 3 - RISORSE

A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, l'art. 39 bis del CCNL comparto Istruzione e Ricerca siglato il 19/4/2018 ha istituito il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. In esso confluiscono, in unico fondo, tutte le risorse previste dal Fondo d'istituto di cui all'art. 88 del CCNL 2007 e le seguenti risorse previste da norme contrattuali e dalle disposizioni di legge:

- a) il Fondo per l'Istituzione Scolastica di cui all'art. 2, comma 2, primo alinea del CCNL 7/8/2014;
- b) le risorse destinate ai compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva di cui all'art. 2, comma 2, secondo alinea del CCNL 7/8/2014;
- c) le risorse destinate alle funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa di cui all'art. 2, comma 2, terzo alinea del CCNL 7/8/2014;
- d) le risorse destinate agli incarichi specifici del personale ATA di cui all'art. 2, comma alinea quarto del CCNL 7/8/2014;
- e) le risorse destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2, comma 2, quinto alinea del CCNL 7/8/2014;
- f) le risorse destinate alle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti di cui all'art. 30 del CCNL 29/11/2007.

Nel Fondo confluiranno anche per l'anno in corso:

- a) le risorse indicate nell'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ferma restando la relativa finalizzazione a favore della valorizzazione del personale scolastico sulla base dei criteri indicati all'articolo 22, comma 4, lettera c), punto c4) del presente CCNL;
- b) le risorse di cui all'art. 1, comma 592 della legge n. 205/2017, nel rispetto dei criteri di indirizzo di cui al comma 593 della citata legge.

Il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è finalizzato a remunerare il personale per le seguenti finalità:

- a) le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007;
- b) i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva;
- c) le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa;
- d) gli incarichi specifici del personale ATA;
- e) le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica;
- f) i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;
- g) la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2015;
- h) le finalità di cui all'art 1, comma 593 della legge n. 205/2017.

 23

ART. 4 - ATTIVITÀ FINALIZZATE (MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA)

1. I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non siano esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini

2. Per il presente anno scolastico si prende atto che le risorse a disposizione, calcolate sulla base dei parametri che sono stati definiti in sede di Contratto Integrativo Nazionale del 01 agosto 2018 e dei valori comunicati dal MIM con nota prot. n.25954 del 29/09/2023

2.1. Determinazione Budget Fondo di Istituto anno scolastico 2023/2024 e risorse da utilizzare:

DESCRIZIONE VOCE	Lordo dipendente
Totale disponibilità di fondo da contrattare	€ 5.110,77
Economie al 31/08/2023	F.I.S. € 4.570,62 ORE ECCEDENTI € 2.045,88 PRATICA SPORTIVA € 2.688,70
Funzioni strumentali al POF	€ 4.933,43
Incarichi specifici per il personale ATA	€ 3.407,39
Ore eccedenti/sostituzione colleghi assenti	€ 3.362,66
Progetti Aree a Rischio	€ 602,83
Attività complementari di ed. fisica	€ 1.410,19
Fondo valorizzazione personale	€ 16.045,01

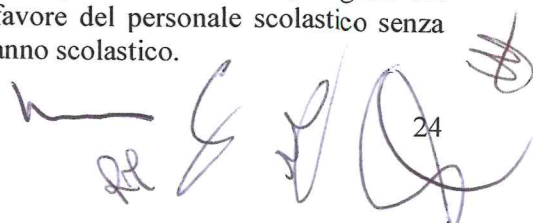
IL FONDO di Istituto CONTRATTUALIZZABILE, al netto dell'indennità di direzione DSGA (€ 5.460,00) e del rateo mensile del sostituto del DSGA (€ 531,75) lordo dipendente, per l'anno scolastico 2023/2024 è pari a € 65.725,65.

ART. 5 - CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO E CONFLUENZA DELL'AMMONTARE NEL F.I.S. A.S. 2023/24

1. Le somme per la professionalità del personale scolastico ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 249 sono utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale, secondo quanto previsto dall'art. 88 CCNL 29/11/2007.

2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale scolastico per l'a.s. 2023/24 corrispondono a € 16.045,01 con ripartizione dell'ammontare diversificata dal F.I.S. nella percentuale del 85% per il personale docente (€ 13.638,26) e per il 15% per il personale A.T.A. (€ 2.406,25).

3. In conformità con quanto previsto dalla legge di bilancio 2020, nonché il parere dell'Aran (Risposta a nota prot. n. 0011232 del 23/11/2020 (Prot. ARAN E. n 0007045/2020) Risposta a nota prot. n. 0011480 del 27/11/2020 (Prot. ARAN E. n 0007153/2020) è statuito che non sussiste più alcun obbligo di destinazione delle risorse in parola, il cui utilizzo viene definito dalla contrattazione integrativa a livello nazionale e, successivamente, sulla base delle previsioni nazionali, a livello di istituzione scolastica. Per l'anno in corso, pertanto, le risorse del cosiddetto "bonus docenti" (di cui alla L.107/15), già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa della scuola per la valorizzazione del personale docente (a seguito del CCNL 2018), saranno utilizzate "dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico senza ulteriore vincolo di destinazione", confluendo nel F.I.S. per il corrente anno scolastico.

 24

ART. 6 - FINALIZZAZIONE DELLE RISORSE DEL FIS

Coerentemente con le previsioni di legge, la Legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" n. 107, ciascuna delle novità legislative introdotte nel settore della "contabilità scolastica" è rivolta al raggiungimento delle finalità esplicitate nell'art. 1 comma 1 della Legge. del 13 luglio 2011 n. 5. Con il dichiarato intento di potenziare l'autonomia scolastica di cui alla legge n. 97/1997 e al successivo DPR 8 marzo 1999, n. 275, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, nonché finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti nel PdM riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

ART. 7 - STANZIAMENTI

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 17, sulla base della delibera del Consiglio d'Istituto, di cui all'art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate al lordo dipendente:
2. Salvo diversa indicazione, i compensi devono intendersi attribuiti in maniera forfetaria ad eccezione delle ore di docenza per le quali viene determinato l'impegno richiesto.
3. Nel caso in cui un incarico sia da più docenti contemporaneamente, o da più docenti successivamente, il compenso forfetario è suddiviso in modo proporzionale fra gli stessi, sulla base delle loro relazioni.
4. Eventuali somme di accantonamento, ivi comprese quelle non corrisposte al personale interessato per mancato assolvimento dell'incarico assegnato, potranno essere utilizzate per retribuire ulteriori attività aggiuntive del personale docente.
5. Ad ogni docente impegnato in attività aggiuntive all'insegnamento viene corrisposta una quota individuale oraria come previsto dalle tabelle contrattuali del CCNL vigente all'atto della sottoscrizione del presente contratto integrativo.
6. Ad ogni docente impegnato in attività funzionali all'insegnamento viene attribuita una quota individuale massima, calcolata al lordo dipendente in misura forfetaria, come previsto dal CCNL vigente all'atto della sottoscrizione del presente contratto integrativo.
7. Le attività aggiuntive e gli incarichi dei docenti da incentivare, a seguito del Piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei docenti per l'anno 2023/24, sono le seguenti:
 - Funzione di collaboratore del Dirigente Scolastico (due)
 - Coordinamento di plesso
 - Componenti commissioni, gruppi di lavoro, dipartimenti
 - Attività aggiuntive funzionali
 - Coordinatori di classe
 - Attività di progettazione, referenza, documentazione dei progetti didattici contenuti nel POF e deliberati dal Consiglio d'Istituto, compreso l'allestimento di iniziative conclusive dei mesi.
 - Compensi finalizzati alla valorizzazione del personale scolastico: bonus per la valorizzazione del merito

ART. 8 - DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE DESTINATE AL PERSONALE DOCENTE E ATA

L'ammontare del FONDO DI ISTITUTO CONTRATTUALIZZABILE di cui all'art. 43 del presente contratto, al netto dell'indennità di direzione DSGA e del rateo mensile del sostituto del DSGA lordo dipendente, comprensivi del bonus premiale e delle economie, per l'anno scolastico 2023/2024 è pari a € 65.725,65, come risulta da tabella che segue e che ne specifica le relative percentuali:

TIPOLOGIA PERSONALE	IMPORTO E PERCENTUALE FIS COMPLESSIVO € <u>49.680,64</u>	IMPORTO E PERCENTUALE VALORIZZAZIONE PERSONALE COMPLESSIVO € <u>16.045,01</u>	IMPORTO TOTALE
DOCENTE	39.744,51 – 80%	13.638,26 – 85%	53.382,77
ATA	9.936,13 – 20%	2.406,75 – 15%	12.342,88


25

ART. 9 - DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE DESTINATE AL PERSONALE DOCENTE

PERSONALE DOCENTE - Totale complessivo € 53.382,77

Dall'importo complessivo sarà decurtata la somma di € 2.500,00, da destinare alla retribuzione delle Funzioni Strumentali (CCNL 29/11/2007 art. 33),

pertanto l'importo da destinare al personale docente per attività e progetti per l'anno scolastico 2023/2024 è pari ad € 50.882,77 che sarà utilizzato per la corresponsione di:

- ☐ ORE FUNZIONALI: importi massimi previsti in misura forfettaria;
- ☐ ORE AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO: fino a concorrenza massima della somma assegnata a ciascun intervento progettuale, da quantificare secondo importo orario come previsto dalle tabelle allegate al CCNL vigente all'atto di sottoscrizione del presente contratto.

Distribuzione delle risorse destinate al personale docente

Le diverse tipologie di attività, saranno retribuite in misura forfetaria, come da allegata tabella riepilogativa di sintesi.

INCARICO	TOTALE LORDO DIP.
Compenso forfettario per il I° collaboratore del DS	5.000,00
Compenso forfettario per il II° collaboratore del DS	3.000,00
RESPONSABILE PLESSO INFANZIA S. CATERINA	525,00
RESPONSABILE PLESSO PRIMARIA ARCHI	612,50
RESPONSABILE PLESSO PRIMARIA S. CATERINA	700,00
RESPONSABILE PLESSO INFANZIA ARCHI	350,00
RESPONSABILE PLESSO PRIMARIA S. BRUNELLO	525,00
RESPONSABILE PLESSO SEC.I GRADO ARCHI	700,00
RESPONSABILE PLESSO SEC.I GRADO PIRANDELLO	875,00
COORD. DI CLASSE SCUOLA SEC. I GRADO	4.725,00
COORD. DI CLASSE SCUOLA SEC. I GRADO (doppio coord.)	1.050,00
COORD. DI CLASSE SCUOLAPRIMARIA	8.662,50
RESPONSABILI LABORATORIO INFORMATICA	472,50
GRUPPI DI LAVORO	
GRUPPO GLHI	1.050,00
GRUPPO GLI	875,00
CONTINUITA' E ORIENTAMENTO	1.312,50
GRUPPO PER IL CURRICOLO E PER L'EDUCAZIONE CIVICA	1.225,00
COMMISSIONE ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI	525,00
TEAM DIGITALE	1.400,00
REFERENTI	
REFERENTE GLO	962,50
REFERENTE ORARIO	1.400,00
REFERENTE REGISTRO ON LINE INFANZIA E PRIMARIA	350,00
REFERENTE REGISTRO ON LINE SECONDARIA	175,00
REFERENTE ATTIVITA' ARTISTICO MUSICALI	700,00
REFERENTE CYBERBULLISMO	262,50
REFERENTE COMUNICAZIONE E RAPPORTI STAMPA	350,00
REFERENTE DM 8	350,00

REFERENTE PROGETTO LINGUA INGLESE	437,50
REFERENTE EIPASS	175,00
REF. PARI OPPORT./TRASP./ANTICORRUZ./MOLESTIE S.	350,00
TUTOR DOCENTI NEO ASSUNTI	350,00
REFERENTE PER LA DISPERSIONE SCOLASTICA	262,50
REFERENTE CORSO STRUMENTO MUSICALE	350,00
REFERENTE USCITE DID./VIAGGI ISTRUZIONE	350,00
REFERENTE PROGETTO OPERA LAB	350,00
TOTALI	40.760,00

ART 10 - PROGETTI EXTRACURRICULARI – AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA.

La quota destinata ai progetti di ampliamento dell’offerta formativa ammessi a finanziamento secondo quanto deliberato dagli OO.CC. è pari a € 8.575,00

ART.11 – COSTITUZIONE DEL FONDO DI RISERVA

Qualora sulla base delle clausole contrattuali vigenti si verifichi uno sfioramento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente si avvale del fondo di riserva.

Si costituisce un Fondo di riserva pari ad € 1.547,77 per l’a.s. 2023/24.

In caso di esaurimento del fondo di riserva, il Dirigente- ai sensi dell’art 48 c. 3 del DLgs 65/2001- può sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri economici.

ART. 12 - DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE DESTINATE AL PERSONALE A.T.A. PERSONALE ATA. - Totale complessivo € 12.342,88

(di cui 9.936,13 corrispondente al 20% dell’importo FIS + € 2.406,75 corrispondente al 15% dell’importo relativo alla valorizzazione del personale)

Di seguito le aree di attività riferite al **PERSONALE ATA**, profilo Collaboratori scolastici, assistenti amm.vi e 1 unità di assistente tecnico:

1) La somma assegnata sarà utilizzata con priorità per il pagamento delle ore di intensificazione dell’attività lavorativa del personale ATA e in via residuale per il pagamento delle attività di straordinario sino a concorrenza del budget a disposizione. Al personale supplente o con incarico sino al 30.06 dovrà essere garantito il pagamento di tutto il compenso se non diversamente usufruito con riposo compensativo

2) Le attività aggiuntive, svolte nell’ambito dell’orario d’obbligo nella forma di intensificazione delle prestazioni, sono riportate a unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI	TOTALE LORDO DIP.
INTENSIFICAZIONE E SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI	1.450,00
LAVORO STRAORDINARIO NON RECUPER. NON PREV.AUT.	1.015,00
SUPPORTO PTOF/ISCRIZIONI ON LINE/COMMISSIONI/ORG.SOST./SUPPORTO PON E PNRR	1.812,00
ATTIVITA' INFORMATICA E TECNICA	440,38
TOTALE ORE	4.717,88
COLLABORATORI SCOLASTICI	TOTALE LORDO DIP.
INTENSIFICAZIONE E SOSTITUZ. COLL. ASSENTI	5.625,00
LAVORO STRAORDINARIO NON RECUPER. NON PREV.AUT.	2.000,00
TOTALI	7.625,00

[Handwritten signatures and initials]

Eventuali economie, saranno utilizzate per incentivare attività aggiuntive del personale docente ed Ata per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla legge 107/2015 nello specifico art. 1, c. 22 per attività educative di cui al comma 7 a/s.

ART. 13 - FUNZIONI STRUMENTALI A.S. 2023/2024 - (ART 33 CCNL 2006)

Dalla delibera collegiale, secondo il piano, l'istituto dovrà retribuire n°5 funzioni strumentali attribuite per l'a.s. 2023/2024.

AREA N°1
COORDINATORE PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE E DIFFUSIONE DELLE COMPETENZE DIGITALI DI ALUNNI E DOCENTI – ANIMATORE DIGITALE– OBIETTIVI STRATEGICI E PRIORITARI DEL RAV (L.107/15 ART.1 C. 7 lett. H, ART. 1 C.56 E SEG.)
AREA N° 2
COORDINATORE DISAGIO E INCLUSIONE – ACCOGLIENZA (ART .1 C. 7, lett. l, p, q, s)
AREA N° 3
COORDINATORE PER LA VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE DELLE RISORSE UMANE (ART.1 c. 5)
AREA N° 4
COORDINATORE RAPPORTI TERRITORIALI, PROGETTAZIONE INTEGRATA, A INTERAZIONE CON LA COMUNITA' LOCALE ED ACCORDI DI RETE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA SCUOLA QUALE COMUNITA' APERTA AL TERRITORIO. SUPPORTO PER LA PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA (ART. 1 c.3 lett.a,b,c)
AREA N° 5
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE E DI AUTOVALUTAZIONE DEL SISTEMA - RESPONSABILE DELLA QUALITA' E DEL MIGLIORAMENTO CONTINUO (ART.1 c. 7, lett. M, N)

Alla quota prevista per gli incarichi, pari ad euro 4.933,43, stante la complessità dell'istituzione, si conviene di aggiungere ulteriori € 2.500,00.

Il totale complessivo di € 7.433,43, sarà suddiviso in 5 parti uguali e sarà corrisposto nella seguente misura: € 1.486,69 (lordo dipendente) ai 5 docenti incaricati di funzione intera.

Ai docenti che ricoprono le funzioni strumentali al PTOF non è attribuito ulteriore compenso per incarichi ricoperti nell'area di propria competenza.

I destinatari delle funzioni, di cui al presente articolo, sono tenuti al termine dell'anno scolastico a presentare una dettagliata relazione delle attività svolte al Collegio dei docenti, che ne valuterà l'efficacia, anche al fine di orientare le azioni future.

Il compenso per funzioni strumentali è ridotto di 1/10 per ogni mese di assenza continuativa, escluse le ferie. Le frazioni inferiori a 30 giorni non sono computate; tale riduzione non opera qualora si accertasse che anche tale compenso è soggetto alle riduzioni previste dalla Legge n.133/2008.

ART. 14 - PROGETTI AREE A RISCHIO ED A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO (ART. 9 CCNL)

La somma assegnata ammonta ad € 602,83.

La misura incentivante ricompresa nei fondi sarà destinata a realizzare interventi volti alla prevenzione di comportamenti devianti attraverso iniziative progettuali presenti nel PTOF 2023/2024; fra le aree individuate in Collegio docenti è da privilegiare quella finalizzata a sperimentazioni in atto incentivando in tal senso la scolarizzazione, il raggiungimento di buoni siti educativi nonché il contenimento dell'insuccesso scolastico. Sarà sviluppata maggiormente l'area relativa alle competenze di base e attività di avviamento allo sport per favorire l'inclusione, prevenire fenomeni di dispersione scolastica con particolare attenzione al contenimento di rischi con elevata povertà educativa.

ART. 15 - QUANTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGGIUNTIVE PER IL PERSONALE ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione delle prestazioni, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa e/o in aggiunta al ricorso al FIS, possono essere remunerate anche con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio. Il ricorso all'istituto del recupero compensativo è disposto dal Dirigente scolastico, sentito il DSGA, secondo esigenze di servizio.

ART. 16 - RIPARTIZIONE INCARICHI SPECIFICI A.S. 2023/24

Budget assegnato: **€ 3.407,39 (lordo dipendente)**
viene così ripartito:

FIGURA	N. INC.	IMPORTO TOTALE
Assistenti Amministrativi	3	€750,00
Collaboratori Scolastici	11	€2.657,39
Totale	14	€ 3.407,39

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	N. INC.	IMPORTO
GDPR – Att.tà negoz.– OIV	1	450,00
Pago in Rete – Uscite e Viaggi Istruzione	2	300,00
COLLABORATORI SCOLASTICI	N. INC.	IMPORTO
Assistenza alunni Scuola Infanzia	4	1.040,00
Assistenza alunni Scuola Primaria/Sec. I grado S. Caterina	2	520,00
Disp. reperibilità e allarme Sec. I grado Pirandello	2	430,00
Itineranza plessi /Servizio esterno	2	430,00
Manutenzione	1	237,39

ART. 17 - COMPENSI FORFETTARI, ORARI E RIDUZIONI PER ASSENZE.

I compensi orari sono computati sulla base delle ore effettivamente prestate ed autocertificate, senza un limite minimo e non oltre il limite massimo contrattato.

I compensi forfetari si ritengono non riferibili ad un computo orario, ma allo svolgimento delle attività o al conseguimento degli obiettivi indicati.

L'accettazione di un incarico con compenso forfetario preclude la possibilità di rideterminazione del compenso stesso.

Le assenze, da qualunque motivo determinate, comportano una riduzione del compenso forfetario previsto in misura proporzionale di effettivo servizio, ai sensi di quanto previsto al capo VI art. 2, salvo nel caso in cui le attività o gli obiettivi indicati nell'incarico non siano stati effettivamente svolti o raggiunti egualmente. Gli incarichi conferiti potranno essere revocati in presenza di mancata effettuazione delle attività inerenti gli incarichi stessi per impossibilità o incompetenza regolarmente accertati.

Allo stesso fine vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

a) intensificazione del carico di lavoro art. 88 CCNL 2007.

ART.18 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Il Dirigente conferisce in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.



3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.
4. In caso di assenze superiori ai 30 giorni, il compenso accessorio assegnato forfetariamente verrà decurtato di una percentuale giornaliera stabilita in rapporto ai dieci mesi per il personale docente e agli undici mesi per il personale ATA.

ART. 19 -CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E DETERMINAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DOCENTI E ATA PER ATTIVITÀ FINANZIATE DA SOGGETTI PUBBLICI, UNIONE EUROPEA (PNRR/PN) O SOGGETTI PRIVATI

L'utilizzo del personale ATA nell'attuazione dei progetti, nell'ambito e con i compiti attribuiti alle diverse qualifiche professionali, avviene sulla base dei seguenti criteri indicati in ordine di priorità:

- equa ripartizione tra quanti abbiano formalizzato la disponibilità
- esperienza nel settore
- non sovrapposibilità dell'incarico

Il reclutamento del **personale Ata** nelle progettualità europee e regionali, sarà disciplinato previa acquisizione formalizzata dal dipendente di inserimento nelle medesime, preceduta da apposita informativa a cura del D.S. di richiesta di eventuali adesioni. Nell'ambito di PON, successivamente alla raccolta dati, si procederà alla ripartizione della quota del 20%.

Il reclutamento del **personale docente** avrà luogo secondo quanto disciplinato dai regolamenti d'area e, può attuarsi anche su designazione del collegio dei docenti. Per la composizione dei gruppi di lavoro/progetti e/o referenti potranno essere individuati in sede collegiale. Le eventuali prestazioni aggiuntive rese dal personale docente e ATA anche nell'ambito di progetti comunitari e nazionali verranno compensati secondo le tariffe orarie previste dal contratto, in base agli impegni assunti ed assolti.

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 1 - VERIFICA DELL'ACCORDO

I soggetti firmatari del presente contratto hanno titolo a richiedere non prima che siano trascorsi 180 giorni dalla sottoscrizione la verifica del suo stato di attuazione.

E' comunque prevista l'integrazione per istituti non trattati. Le integrazioni possono venire richieste da uno qualsiasi dei componenti della RSU eletta o dal Dirigente scolastico. La richiesta di integrazione dà luogo a nuova trattativa.

Al termine della verifica il contratto potrà essere modificato previa intesa tra le parti.

ART. 2 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il Dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

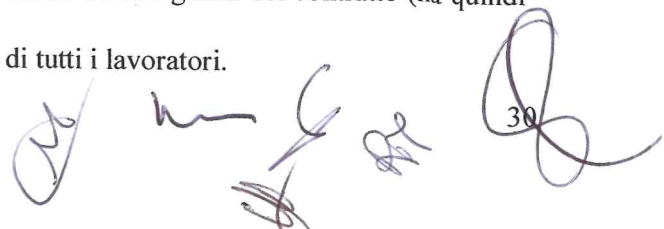
In caso di mancata corrispondenza il Dirigente dispone, a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto, la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50% rispetto a quanto previsto inizialmente.

ART. 3 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA

In caso di controversie circa l'interpretazione di una norma del presente contratto le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta scritta e motivata di una di esse, s'incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto (ha quindi valore retroattivo).

La parte pubblica, dopo la sottoscrizione, lo porta a conoscenza di tutti i lavoratori.



ART. 4 - CONTROVERSIE

In merito a controversie che dovessero sorgere sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti legislative e contrattuali, la funzione di prima istanza di riferimento è svolta dall'organismo paritetico territoriale previsto dagli art. 51 del D.Lgs 81/08. E' fatta salva la via giurisdizionale.

ART. 5 – TERMINI DI PAGAMENTO

La liquidazione dei compensi a carico del fondo d'istituto avverrà, dopo l'informazione successiva, entro il mese di agosto 2024 e sarà effettuata mediante accredito dei compensi su cedolino unico.

Ai sensi del D.lgs. n. 165/2001, art.7, c. 5, ogni trattamento accessorio verrà liquidato a seguito della verifica e valutazione sulla prestazione effettivamente resa.

ART. 6- NORME GENERALI DI RINVIO

Per tutto quanto non esplicitamente contemplato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali di natura giuridica ed economica del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro - comparto scuola del 19/04/2018.

Letto, approvato e sottoscritto
Reggio Calabria, 06/12/2023

PER LE RSU D'ISTITUTO

Musolino Rossana CISL

Veronese Simone UIL

Zirilli Carmela Stefania SNALS

Angelo Autelitano CISL

Giuseppe Moio CISL

PER LA PARTE PUBBLICA
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Serafina Corrado



